

Legge regionale 30 maggio 2025, n. 25

Unità di pedagogia scolastica per lo sviluppo della comunità educante e per la promozione del diritto all'educazione e all'istruzione nella regione Calabria.

(BURC n. 106 del 30 maggio 2025)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni della legge regionale 2 febbraio 2026, n. 5)

Art. 1

(Principi)

1. La Regione Calabria riconosce il ruolo fondamentale della scuola per lo sviluppo e la formazione globale della persona e del cittadino e stabilisce che si rendono necessari interventi atti a garantire la piena attuazione del diritto all'educazione e allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.
2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Calabria promuove azioni di tutela e promozione del diritto all'educazione, all'istruzione e all'apprendimento per tutto l'arco della vita, attraverso l'inserimento nelle istituzioni scolastiche delle figure del pedagogo e dell'educatore professionale socio-pedagogico per lo sviluppo della comunità educante.

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione Calabria, *sulla base di protocolli d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche*, promuove l'attivazione dell'Unità¹ di pedagogia scolastica, come risorsa per gli alunni e le alunne di tutte le età e per le loro famiglie e a supporto dei dirigenti scolastici, del personale docente e ATA.
2. L'Unità di pedagogia scolastica è costituita, *senza ulteriori oneri a carico della finanza regionale e nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali*,² da pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici, i quali operano, ai sensi dell'articolo 1, commi 594-601, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita.
3. Il pedagogo e l'educatore professionale socio-pedagogico che compongono l'Unità di pedagogia scolastica operano, ciascuno per le proprie competenze, per lo sviluppo armonico degli alunni e delle alunne e per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, contribuendo al miglioramento della qualità dell'educazione e dell'istruzione e alla promozione dello "star bene a scuola".
4. L'Unità di pedagogia scolastica ha il compito di analizzare i contesti educativi, leggere i bisogni educativi dei singoli e della comunità scolastica, promuovere la raccolta e l'analisi dei dati per l'elaborazione di strategie, metodologie e strumenti di intervento pedagogico, educativo e formativo, al fine di prevenire le condizioni di povertà educativa e favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di tutti gli studenti in ottica inclusiva, mediante il sostegno

¹ L'art. 6, comma 1, lettera a), l.r. 2 febbraio 2026, n. 5, **sostituisce le parole "istituisce nelle scuole di ogni ordine e grado l'Unità" con le seguenti:** " *sulla base di protocolli d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, promuove l'attivazione dell'Unità*".

² **Parole aggiunte dall'art. 6, comma 1, lettera b), l.r. 2 febbraio 2026, n. 5.**

e la valorizzazione delle competenze educative dei genitori, degli insegnanti e della comunità scolastica.

5. L'Unità di pedagogia scolastica *in collaborazione con le istituzioni scolastiche*,³ mette in atto azioni di prevenzione educativa primaria e secondaria nei confronti delle forme di difficoltà scolastica, di disagio, di abbandono e dispersione scolastica, contrastando i fenomeni della violenza, del bullismo e del cyberbullismo.

Art. 3 (Obiettivi)

1. L'Unità di pedagogia scolastica *nel rispetto dell'autonomia scolastica e nell'ambito della programmazione deliberata dagli istituti scolastici*,⁴ valorizza il percorso scolastico degli alunni e delle alunne nel rispetto dei bisogni educativi individuali, dell'identità personale, sociale e culturale e in particolare:
 - a) contribuisce all'attuazione del patto di corresponsabilità educativa favorendo un ambiente educativo positivo e la piena collaborazione ed interazione tra le diverse figure che operano all'interno della scuola, tra la scuola e la famiglia e i servizi e le istituzioni del territorio;
 - b) favorisce la consapevolezza da parte degli studenti dei loro processi di apprendimento e, nei docenti, la comprensione dei diversi profili pedagogici e di apprendimento degli alunni, così da sviluppare la motivazione allo studio e favorire il successo formativo;
 - c) previene e contrasta il disagio, la povertà educativa, l'insuccesso formativo, la dispersione e l'abbandono scolastico, il bullismo, il cyberbullismo, nel rispetto e in raccordo con le previsioni delle leggi nazionali in materia;
 - d) promuove l'integrazione attraverso l'educazione al rispetto delle differenze di genere, culturali, politiche e religiose;
 - e) sostiene la genitorialità e valorizza le competenze delle famiglie anche attraverso azioni di sensibilizzazione nelle comunità locali, con particolare riferimento alle aree maggiormente interessate da fenomeni di povertà educativa;
 - f) favorisce l'attivazione di progetti e percorsi laboratoriali finalizzati all'educazione alla cittadinanza attiva e alla convivenza civile, sociale e solidale, *[quale parte integrante dell'offerta formativa]*; ⁵
 - g) promuove azioni di supporto e consulenza operativa ai docenti per la sperimentazione di metodologie didattiche innovative, di gestione relazionale della classe e dell'ambiente, di attività educative inclusive, con particolare riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali;
 - h) sostiene l'autonomia scolastica nell'elaborazione di progetti che forniscono efficaci risposte alle problematiche del territorio, con particolare attenzione alle aree geograficamente più svantaggiate, soprattutto attraverso l'estensione e la qualificazione dei tempi scuola e l'adozione di modelli e strategie didattiche innovative.
2. La Regione favorisce la costituzione di consorzi intercomunali per i comuni con popolazione inferiore a mille abitanti, purché aventi una distanza entro i dieci chilometri.

³ Parole aggiunte dall'art. 6, comma 1, lettera c), l.r. 2 febbraio 2026, n. 5.

⁴ Parole aggiunte dall'art. 6, comma 1, lettera d), l.r. 2 febbraio 2026, n. 5.

⁵ Parole sopresse dall'art. 6, comma 1, lettera e), l.r. 2 febbraio 2026, n. 5.

Art. 4

(Destinatari, funzioni e attività previste)

1. I destinatari delle attività dell'Unità di pedagogia scolastica sono:
 - a) docenti o gruppi di docenti, alunni o gruppi di alunni, genitori e personale ATA;
 - b) singole istituzioni scolastiche o reti di scuole;
 - c) *agenzie e strutture del sistema dell'istruzione, attive presso gli enti locali, operanti nel sistema scolastico regionale o comunque attive nel campo della progettazione, realizzazione e valutazione delle iniziative educative rivolte all'infanzia e all'adolescenza.*⁶
2. L'Unità di pedagogia scolastica opera in sinergia con l'intera comunità scolastica e le famiglie ed esercita le proprie funzioni attraverso le seguenti attività *concordate con le istituzioni scolastiche*⁷:
 - a) rilevazione della domanda formativa e dei bisogni pedagogico-educativi emergenti;
 - b) cooperazione con gli organi collegiali all'analisi dei bisogni, alla definizione delle politiche formative e delle buone pratiche intraprese nell'ambito dell'inclusione degli interventi di contrasto alla povertà educativa;
 - c) elaborazione di modelli, strategie, metodologie e strumenti di intervento, anche attraverso specifiche forme di sperimentazione, nei diversi ambiti di interesse, quali la didattica, l'organizzazione scolastica, le relazioni intra e interistituzionali;
 - d) progettazione e realizzazione di iniziative formative rivolte al personale scolastico, ai genitori e agli studenti con informatizzazione dei fenomeni di emergenza educativa nelle scuole e di dispersione scolastica;
 - e) realizzazione di attività e interventi di carattere educativo, formativo e pedagogico nelle istituzioni scolastiche, in particolare:
 - 1) consulenza e sostegno educativo e pedagogico, individuale o di gruppo, attività di supporto all'orientamento scolastico, attraverso momenti di dialogo, gruppi di narrazione, laboratori che coinvolgano docenti, genitori e alunni;
 - 2) formazione pedagogico-didattica ai docenti per la realizzazione di un clima relazionale e di apprendimento positivi nel contesto classe, promozione dell'autoformazione e condivisione delle buone prassi;
 - 3) consulenza e sostegno pedagogico alle famiglie per la valorizzazione delle competenze genitoriali e l'attuazione del patto di corresponsabilità educativa;
 - 4) progettazione, formazione e monitoraggio per lo sviluppo di ambienti di apprendimento efficaci tramite l'utilizzo di nuove metodologie didattiche, neuropedagogiche e inclusive.

Art. 5

(Titoli di accesso)

1. I titoli richiesti per le figure di pedagogo e di educatore professionale sociopedagogico sono quelli previsti dall'articolo 1, comma 595, della [l. 205/2017](#), e dalla [legge 15 aprile 2024, n. 55](#) (*Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali*)⁸ e in particolare:

⁶ Lettera abrogata dall'art. 6, comma 1, lettera f), l.r. 2 febbraio 2026, n. 5.

⁷ Parole aggiunte dall'art. 6, comma 1, lettera g), l.r. 2 febbraio 2026, n. 5.

⁸ Parole aggiunte dall'art. 6, comma 1, lettera h), l.r. 2 febbraio 2026, n. 5.

- a) per gli educatori professionali socio-pedagogici, il possesso del titolo di studio di classe L-19 in Scienze dell'educazione e della formazione;
- b) per i pedagogisti, il possesso di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrali LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze Pedagogiche, LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education o della laurea quadriennale in pedagogia o scienze dell'educazione o le lauree specialistiche equiparate del vecchio ordinamento.

Art. 6

(Organizzazione)

1. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Unità insieme ai criteri e modalità di concessione *di eventuali*⁹ finanziamenti da attuarsi con avviso pubblico, sono definite dalla Giunta regionale *previa intesa con l'Ufficio scolastico regionale*¹⁰ con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. [*Nel quadro della normativa vigente, con particolare riferimento alla [legge 13 luglio 2015, n. 107](#) (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), al [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65](#) (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#)), al [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66](#) (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#)) e al protocollo di intesa siglato in data 27 agosto 2020 tra il Ministero dell'Istruzione, le Università e le Associazioni professionali, la Regione Calabria istituisce i Centri Pedagogici Territoriali (CPT).*]¹¹

Art. 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

⁹ L'art. 6, comma 1, lettera i), l.r. 2 febbraio 2026, n. 5, sostituisce le parole "dei" con le seguenti: "di eventuali".

¹⁰ Parole aggiunte dall'art. 6, comma 1, lettera i), l.r. 2 febbraio 2026, n. 5.

¹¹ Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera j), l.r. 2 febbraio 2026, n. 5.